

Prot.: 178746/RU

Roma, 3 aprile 2023

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 300, recante la *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss. mm., recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

**VISTO** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm., e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, del predetto d.lgs., secondo cui è compito di ciascuna amministrazione promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla normativa primaria;

**VISTO** il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 433 in data 12 luglio 2021;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 440 in data 25 febbraio 2022;

**VISTE** le determinazioni direttoriali prot. n. 129182/RU e n. 129186/RU del 27 novembre 2018, nella loro versione consolidata, che disciplinano, rispettivamente, l'articolazione delle Unità Organizzative di Vertice centrali e territoriali;

**VISTO** il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con determinazione n. 4755 del 28 aprile 2014;

**CONSIDERATO** che, come più volte sottolineato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è importante garantire una corretta e trasparente interlocuzione tra i decisori pubblici e i portatori di interesse;

**CONSIDERATO** che l'esigenza di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori d'interesse è stata avvertita anche dalla Commissione Europea che, con le decisioni 2014/838/UE e 2014/839/UE, ha stabilito regole per la pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni con i portatori d'interesse particolari;

**RITENUTO** opportuno adottare misure volte a rendere trasparenti le situazioni in cui si realizzano le suddette interlocuzioni con i portatori di interessi;

**RITENUTO**, di conseguenza, di dover emanare una prima regolamentazione relativamente agli incontri del Direttore dell'Agenzia e dei Dirigenti apicali delle strutture centrali ritenute competenti all'adozione di provvedimenti regolatori, concessori e/o autorizzatori nei settori di pertinenza dell'Agenzia, con espressa riserva di estendere tale regolamentazione a tutte le strutture, anche territoriali, dopo un periodo di prima applicazione non inferiore a quattro mesi;

**CONSIDERATI** gli esiti della interlocuzione informale con i citati dirigenti delle strutture apicali interessate dalla presente determinazione;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016;

**VISTO** il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm., recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

**VISTE** le linee guida adottate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di dati contenuti anche in atti e documenti amministrativi, il cui trattamento viene effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul *web* da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

**RICHIAMATA** la determinazione *prot.* n. 95922/2023, di istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri con i portatori d'interesse dell'Agenzia (non ancora attivata in attesa del completamento di alcuni approfondimenti con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali);

**VISTE** le indicazioni fornite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali<sup>(1)</sup>, in risposta ad una specifica richiesta di chiarimenti formulata dall'Agenzia, e valutata l'opportunità di specificare la tipologia delle informazioni oggetto di pubblicazione *online*, in modo da assicurare migliore evidenza del fatto che tra le stesse non figurano dati personali;

## IL DIRETTORE DETERMINA

### ARTICOLO 1

#### *Definizioni*

Ai fini della presente Determinazione Direttoriale sono considerati:

- a) **“Agenzia”**: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- b) **“Decisori”**: il Direttore dell'Agenzia e i Responsabili delle seguenti Direzioni: Giochi; Accise – Tabacchi; Accise – Energie ed Alcoli; Dogane; Amministrazione e Finanza; Organizzazione e Digital Transformation; Antifrode; Personale; Legale e Contenzioso;
- c) **“Portatori di interessi”**: i soggetti giuridici o loro articolazioni, pubblici o privati, i consorzi, le associazioni di categoria, le associazioni, le fondazioni, gli enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, i comitati di cittadini, le cui attività afferiscono ai settori attribuiti alla competenza dell'Agenzia. Non rientrano tra i portatori di interessi le

---

<sup>(1)</sup> nota DRP/MV/239484 del 29/03/2023.

persone fisiche, le ditte individuali, i rappresentanti di Stati esteri, delle Istituzioni europee e delle Organizzazioni internazionali;

- d) “**Agenda**”: l’agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi;
- e) “**sito istituzionale**”: il sito internet dell’Agenzia raggiungibile all’indirizzo web: [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it).

## **ARTICOLO 2**

### *Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi*

1. L’Agenda riguarda gli incontri organizzati su richiesta dei portatori d’interesse dell’Agenzia in relazione ad attività e procedimenti concernenti funzioni istituzionali, regolatorie, di vigilanza, sanzionatorie e le attività ad evidenza pubblica.
2. Nell’Agenda vengono riportate le seguenti informazioni: denominazione dell’ente/associazione/impresa (con esclusione delle ditte individuali) che ha richiesto l’incontro; data; luogo; oggetto dello stesso e Direzione interessata. Nell’Agenda non sono riportati dati personali.
3. Non sono oggetto di inserimento in Agenda gli incontri che si svolgono sotto forma di audizione, consultazione e partecipazione a tavoli tecnici.
4. Nei casi in cui vengono prospettate soluzioni amministrative o le parti assumono impegni, è redatto un verbale sintetico protocollato delle riunioni con l’indicazione dei partecipanti.

## **ARTICOLO 3**

### *Procedura di compilazione dell’Agenda*

1. In occasione di ogni incontro, il Decisore acquisisce dai portatori di interesse l’apposito modulo sottoscritto dai medesimi, recante anche il consenso alla pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 2.2.
2. Il Decisore, o un suo delegato, deve riportare nell’Agenda, mediante l’utilizzo dell’apposita applicazione informatica accessibile dalla rete intranet dell’Agenzia, le suddette informazioni.
3. Il Decisore, anche attraverso le proprie strutture di supporto, comunica preventivamente ai portatori di interessi che richiedono un incontro, le informazioni che saranno oggetto di pubblicazione ai sensi della presente determinazione, precisando loro che non saranno pubblicati dati personali.

**ARTICOLO 4**  
*Forme di pubblicità*

1. L'Agenda, sulla cui corretta tenuta vigila il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è pubblicata sul sito istituzionale nella Sezione “*Amministrazione Trasparente- Altri contenuti*” ed è aggiornata con cadenza periodica.
2. All'esito di una prima fase di sperimentazione, sarà valutata l'opportunità di estendere l'obbligo di utilizzo dell'Agenda anche ad altre articolazioni centrali e territoriali dell'Agenda.

oooooooooooooooo

Il presente provvedimento, di cui è data pubblicazione sul sito dell'Agenda a norma e ad ogni effetto di legge, integra e sostituisce la determinazione *prot. n. 95922/2023*.

Restano confermate le istruzioni già impartite con Direttiva DIAU *prot. n. 97819/2023*.

Cons. Roberto Alesse  
*Firma autografa apposta sull'originale*